



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 225 della seduta del 29 MAG. 2017.

ORIGINALE

Oggetto: Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Regione Calabria – Recepimento Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2016

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente		X
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente		X
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente		X
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 2

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ timbro e firma

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che

- l'art. 205, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, prevede l'emanazione, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- il medesimo art. 205, comma 3-quater consente alle regioni e alle Province di Trento e di Bolzano di definire, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti (Arpacal), il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune sulla base delle citate linee guida;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 146 del 24 giugno 2016, sono state approvate le "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani";

ATTESO che le citate linee guida:

- forniscono, ai sensi della legge n. 221/2015, indirizzi e criteri per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati raggiunta in ciascun Comune, al fine di uniformare il metodo di calcolo della stessa sull'intero territorio nazionale e che i contenuti delle linee guida sono da intendersi come disposizioni alle quali le singole Regioni si devono attenere nella formulazione del proprio metodo;
- definiscono le raccomandazioni tecniche, da applicarsi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, al fine di rendere confrontabili, al livello spaziale e temporale, i dati della percentuale di raccolta differenziata afferenti a diversi contesti territoriali;

CONSIDERATO che, al fine di adempiere alle previsioni di legge:

- con nota prot. n. 329878 del 03/11/2016, il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio ha individuato i membri del *Gruppo di lavoro per la stesura delle linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani* composta da funzionari del Settore 8 del Dipartimento Ambiente e Territorio e da personale dell'Arpacal - Direzione Scientifica - Area Qualità e Valutazioni Ambientali - Sezione Regionale Catasto Rifiuti;
- il Gruppo di Lavoro ha elaborato il documento riportato in allegato denominato "Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Regione Calabria", in coerenza con le Linee Guida emanate con il D.M. 26 maggio 2016;

PRESO ATTO che il citato documento tiene conto:

- del contenuto delle note del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prott. nn 2776 e 2789 del 24-02-2017;
- del verbale dell'incontro tecnico della Conferenza interregionale del 23/11/2016;
- della facoltà, fornita dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 maggio 2016, di conteggiare nella quota di raccolta differenziata i rifiuti avviati a compostaggio domestico;
- dell'opportunità di computare nei quantitativi dei rifiuti differenziati anche quelli avviati a compostaggio domestico per i Comuni che abbiano, con proprio atto, disciplinato tale attività, a garanzia della tracciabilità e del controllo;

PRESO ATTO dei verbali del richiamato Gruppo di Lavoro nn. 1, 2 e 3, rispettivamente del 15/03/2017, 22/03/2017 e 19/04/2017;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare il "Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Regione Calabria" formulato sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016 recante le "Linee guida per il calcolo della

percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", in ottemperanza all'articolo 32, comma 1 della legge n. 221/2015;

PRESO ATTO CHE

- che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente nonché il Dirigente di settore n. 8 del medesimo Dipartimento attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente nonché il Dirigente di settore n. 8 del medesimo Dipartimento, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente Generale del Dipartimento proponente nonché il Dirigente di settore n. 8 del medesimo Dipartimento attestano che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione;

SU PROPOSTA congiunta del Presidente della Giunta Regionale On. le Mario Oliverio e dell'Assessore all'Ambiente dott.ssa Antonietta Rizzo;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il "Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Regione Calabria", formulato sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016 recante le "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che a decorrere dal 1° gennaio 2017 e con riferimento ai dati consuntivi dell'annualità 2016, trovino efficacia le disposizioni indicate nel documento allegato alla presente deliberazione;
3. di disporre che i Comuni, ai fini della comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata, si attengano a quanto regolamentato nel "Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Regione Calabria";
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Comuni della Regione Calabria, a cura del Dipartimento proponente.
5. di pubblicare integralmente il testo del presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

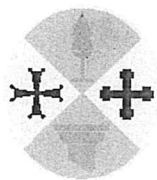
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente



REGIONE CALABRIA



ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente

Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Regione Calabria

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Ing. Antonio AUGRISO

1. Premessa.....	3
2. Quadro di riferimento.....	3
3. Soggetti obbligati alla trasmissione dei dati.....	5
4. Modalità e termini di trasmissione dei dati	5
5. Comuni ritardatari ed inadempienti.....	6
6. Validazione dati.....	6
7. Tipologie di rifiuti	7
8. Ingombranti misti e spazzamento stradale	13
9. Compostaggio Domestico	13
10. Compostaggio di Comunità.....	14
11. Altri impianti di compostaggio di prossimità (elettromeccanici, lombricoltura, ecc.).....	15
12. Inerti	15
13. Formula di calcolo della RD	15
14. Disposizioni finali	16

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Ing. Antonio AUGERUSO






Il Ministero dell'Ambiente con Decreto del 26/05/2016 (*Linee Guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani*) ha emanato le linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, per consentire una migliore omogeneizzazione dei metodi di calcolo nazionali.

Fino all'emanazione di detto decreto mancava, infatti, una metodologia unica definita a livello nazionale e pertanto ogni Regione ha adottato un proprio metodo di calcolo anche diversamente da quello adottato da ISPRA.

Tuttavia spetta alle Regioni la elaborazione di un metodo che, con riferimento ad uno standard nazionale, si contestualizzi alla realtà locale ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla normativa nazionale vigente.

2. Quadro di riferimento

Ai sensi dell'art. 183 comma 1), lettera p) del DLgs 152/06 per "raccolta differenziata", si intende *"la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico"*.

Alla lettera s) dello stesso articolo per "trattamento" si intende l'insieme delle operazioni di "recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento".

Rientrano, in linea generale, pertanto, nelle definizioni di trattamento specifico tutte le operazioni di cui all'Allegato C alla parte IV del DLgs 152/06 e s.m.i.

L'art. 205 del sopracitato decreto individua al comma 1) i seguenti obiettivi minimi di percentuali di raccolta differenziata:

- a) almeno il 35% entro il 31.12.2006;
- b) almeno il 45% entro il 31.12.2008;
- c) almeno il 65% entro il 31.12.2012.

Attraverso il combinato disposto della Direttiva 2008/98/CE e del D.L.gs 152/06 viene stabilito che la raccolta differenziata deve riguardare almeno le seguenti frazioni merceologiche:

- 1. carta;
- 2. metalli;
- 3. plastica;
- 4. vetro;
- 5. ove possibile il legno.

Del resto lo stesso articolo, al comma 3-bis (introdotto dal cd collegato ambientale 2016: Legge 221 del 28/12/2015) prevede la riduzione del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (*tributo speciale in discarica*) in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:



Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo
da 0,01 % fino alla percentuale inferiore al 10 %	30 %
10 %	40 %
15 %	50 %
20 %	60 %
25 %	70 %

Al comma 3-quater è previsto che *“la regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di congruaggio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare”*.

Lo stesso collegato ambientale (Legge 221 del 28/12/2015) prevede una riduzione della tassa sui rifiuti anche per gli utenti che operino pratiche di compostaggio effettuate sul luogo stesso della produzione, sia individuale che di comunità, prevedendo per il compostaggio aerobico di comunità una semplificazione del regime di autorizzazione degli impianti dedicati con capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue. Per il compostaggio aerobico individuale effettuato dalle utenze domestiche, la riduzione della tariffa dei rifiuti, non è opzionale ma obbligatoria.

A livello regionale i riferimenti normativi in materia di raccolta differenziata sono di seguito elencati.

- Legge Regionale 14/2014, che disciplina il *“Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria”* mediante azioni di prevenzione della produzione, di riduzione della pericolosità, di potenziamento della raccolta differenziata, di promozione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero, ...*al fine di garantire la salvaguardia dei diritti degli utenti, la protezione dell’ambiente, l’efficienza e l’efficacia del servizio, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, l’uso efficiente delle risorse in armonia al Piano regionale dei rifiuti e alle connesse linee guida, nei quali sono definite le funzioni della Giunta regionale e degli altri enti autarchici territoriali, con espresso riferimento alla salvaguardia ambientale del territorio calabrese ed alla tutela della salute dei cittadini.* Nell’ambito degli ATO, già introdotti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del 2007 e introdotti dalla D.G.R. n.463/2008, la L.R. 14/2014 prevede la costituzione delle A.R.O. (Aree di

Raccolta Ottimale), nell'ambito delle quali organizzare il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti;

- Delibera di Giunta Regionale n. 322 del 28/07/2014, con la quale è stata rimodulata la tariffa regionale per il conferimento dei rifiuti;
- Delibera di Giunta Regionale n. 381/2015, con cui vengono definite la perimetrazione degli ATO e delle ARO;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 156 del 19.12.2016 di Approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, al fine di traghettare l'obiettivo normativo del recupero di materia al 50% entro il 31/12/2020, la Regione Calabria si è posta una serie di obiettivi relativi a risultati minimi di raccolta differenziata, da raggiungere a livello regionale e in particolare:
 - 30% di RD entro il 31/12/2016;
 - 45% di RD entro il 31/12/2018;
 - 65% di RD entro il 31/12/2020.

3. Soggetti obbligati alla trasmissione dei dati

I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani sono i Comuni della Regione Calabria.

4. Modalità e termini di trasmissione dei dati

Ai fini dell'attestazione delle quantità e del calcolo della percentuale di RD raggiunta, ogni Comune deve compilare e trasmettere all'ARPACAL il format in allegato al presente documento (Allegato 1), nonché copia del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) che ogni Comune ha l'OBBLIGO di trasmettere ogni anno (entro il 30 Aprile) alla C.C.I.A.A. territorialmente competente. Il format RD/RU è altresì scaricabile dal sito della stessa Agenzia nella sezione "Tematiche e Dati Ambientali".

Unitamente al citato format, il Comune deve allegare la certificazione attestante la/le percentuale/i di recupero, di cui ai paragrafi successivi, la documentazione inerente l'eventuale pratica del compostaggio domestico o di prossimità/comunità, nonché ogni altro documento utile alla corretta quantificazione del dato ambientale.

I dati riportati nel format devono essere accompagnati da certificazione di veridicità, tramite dichiarazione di responsabilità del soggetto preposto. Essi dovranno corrispondere a quelli dichiarati attraverso il modello MUD. Pertanto, i dati RD/RU comunali riportati nel format e quelli del MUD devono essere tra di loro coincidenti e corrispondere altresì a quelli del soggetto gestore. **E' estremamente opportuno da parte del comune verificare in sede di trasmissione dati all'ARPA.Cal e di dichiarazione MUD la corrispondenza dei dati RD e RU in proprio possesso rispetto a quelli del soggetto gestore (impianto di recupero/trattamento) al fine di avere la univocità degli stessi.**

La trasmissione dei dati dovrà avvenire ai seguenti indirizzi e-mail istituzionali dell'ARPA.Cal: rifiuti@pec.arpacalabria.it; rifiuti@arpacal.it. Non appena l'ARPA.Cal disporrà di idonea piattaforma informatica, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la modalità di trasmissione sarà sostituita con l'invio telematico di quanto richiesto. Saranno rese note, nei tempi dovuti, le apposite indicazioni.

I dati dovranno pervenire entro il 05 Maggio dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento. La trasmissione è obbligatoria anche nel caso in cui il Comune non effettui la raccolta differenziata.

Trascorso il termine sopra indicato, il Comune è ritenuto ritardatario o inadempiente ai sensi del paragrafo successivo.

Entro 30 gg. dalla pubblicazione da parte di ARPA.Cal del Report annuale, approvato con apposita delibera, i Comuni possono proporre eventuali osservazioni corredate da adeguata documentazione.

Trascorso tale periodo il Report è da considerarsi definitivo con l'impossibilità assoluta di ogni integrazione.

Resta ferma, infine, in regime di autotutela la possibilità dell'ARPA.Cal di modificare i dati del Report definitivo.

5. Comuni ritardatari e inadempienti

In caso di trasmissione dei dati oltre 05 Maggio e comunque entro la data di approvazione della Delibera ARPA.Cal dell'annuale Report, il Comune è considerato ritardatario, mentre nel caso di mancata trasmissione dei dati è considerato inadempiente. In caso di Comune ritardatario l'ARPA.Cal si riserva la facoltà di non procedere all'elaborazione dei dati pervenuti in ritardo. In ogni caso, l'ARPA.Cal si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni.

6. Validazione dati

Ai fini del computo dei dati RD/RU sono inclusi nell'anno di riferimento i quantitativi che sono conferiti/recuperati nel corso del medesimo anno. I dati RD/RU trasmessi dai Comuni devono rappresentare una situazione reale e veritiera avendo gli Enti stessi verificato preventivamente l'effettiva destinazione finale dei quantitativi.

L'attività di validazione dei dati, come previsto dall'art. 205 del D.Lgs. 152 e s.m.i. è di competenza del Catasto Rifiuti istituito presso l'ARPA.Cal. ai sensi dell'art. 189 del citato Decreto Legislativo. Tra l'Agenzia - Catasto Rifiuti - e Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria sono attive forme di collaborazione al fine di ottimizzare tale attività. La validazione è finalizzata a stabilire se e in quali quantità la RD e la raccolta RU è stata realmente realizzata, attraverso un confronto dei dati comunali con quelli degli impianti di trattamento e/o recupero.

Nell'ambito di tale attività l'ARPA.Cal e/o il Dipartimento dell'Ambiente della Regione Calabria si riservano di chiedere ai comuni e/o agli impianti di trattamento e recupero integrazioni a giustificazione dei dati forniti, (ad es. FIR, bolle pesata, ecc.), nonché di procedere o demandare, in base alla normativa vigente, all'autorità competente gli eventuali controlli qualora ritenuti necessari o utili in riferimento alla discordanza dei dati.

Pertanto, è stabilito l'obbligo in capo ai Comuni di indicare, nel format, per ogni EER (CER) il centro di recupero, cioè l'impianto di destinazione finale della RD. Nel caso di mancata indicazione può essere prevista l'esclusione dal conteggio della RD dei relativi quantitativi

sottolineando, altresì, che la validazione è fatta solo sui codici EER (CER) che il Comune trasmette al Catasto Rifiuti.

Nel caso di gestioni associate dovrà essere l'Ente capofila o il soggetto referente a fornire il dato della RD e dei RU distinti per ogni Comune aderente. Anche i rifiuti conferiti in centri di raccolta intercomunali dovranno essere comunicati nei rispettivi MUD di ciascun Comune aderente esclusivamente per la quota parte dei rifiuti ascrivibili ai singoli Comuni.

Rimane, in ogni caso, impregiudicato l'utilizzo di ogni altro mezzo di riscontro ritenuto utile alla validazione dei dati RD/RU annuali.

Alla conclusione dell'attività di validazione l'ARPA.Cal approva e pubblica l'apposito Report Annuale RD/RU e trasmette i dati della % di RD al Dipartimento Ambiente e Territorio, il quale, sulla base di tali valori, elaborerà, salvo le eventuali ulteriori verifiche ritenute opportune, le tariffe di conferimento ed applicherà i relativi benefit.

7. Tipologie di rifiuti

7.1 Rifiuti considerati ai fini del calcolo

I dati di riferimento per il calcolo della RD di ciascun Comune sono relativi all'anno solare precedente a quello della trasmissione dei dati. Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti devono essere considerati i quantitativi dei rifiuti che rispondono ai seguenti requisiti:

- essere classificati come rifiuti urbani, in conformità alla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006, tramite attribuzione di uno dei Codici EER (CER) di cui all'allegato della «Decisione della Commissione europea 2000/531/CE e successive modifiche ed integrazioni, o come rifiuti assimilati agli urbani in base ad esplicita previsione dei singoli regolamenti comunali ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g;
- essere raccolti in modo separato e raggruppati nelle frazioni indicate nella Tabella 1 per essere avviati prioritariamente a recupero di materia;
- essere riferiti all'Ente comunale;
- essere provenienti da utenze domestiche (ex: raccolta selettiva, CER 160103) o da utenze assimilate;
- i quantitativi devono trovare riscontro presso i centri di recupero;

Sono conteggiati nel calcolo della RD i rifiuti speciali assimilati agli urbani secondo i regolamenti comunali, anche qualora gli stessi siano avviati dal produttore direttamente o tramite soggetti autorizzati, ad attività di recupero. In tal caso il regolamento comunale di assimilazione dovrà prevedere il diritto ad una riduzione sulla parte variabile della Tari.

7.2 Codici EER ammissibili

Le diverse frazioni di rifiuti che compongono il dato di produzione totale e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono riportate nella tabella seguente e indicate al punto 4.2. dell'Allegato 1 del decreto 8 Aprile 2008 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante *“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”*.

Si sottolinea, come evidenziato in tabella, che per i seguenti codici EER 200133*, 170107, 170904, 160103, 200141, 160504* e 160505 **è possibile includere nella RD solo i flussi di provenienza domestica.** Quelli non domestici devono essere esclusi dal conteggio della raccolta differenziata e conteggiati come frazioni neutre (ad esempio i pneumatici da abbandono o gli inerti da demolizioni di edifici pubblici).

Per i predetti CER, nell'ambito della gestione del centro di raccolta, valgono, inoltre, le seguenti indicazioni:

- dovrà essere tenuta una contabilizzazione separata tra i quantitativi di provenienza domestica e non domestica sulla base di un apposito registro annuale;
- il registro annuale dovrà riportare almeno i seguenti dati: generalità utente, tipologia del CER, quantitativo singolo e totale per tipologia CER. Per i soli i codici EER 170107 e 170904 deve essere indicato, inoltre, il luogo di provenienza del rifiuto.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Ing. Antonio AUGRUSO

Tabella 1

Tipologia di rifiuto	Frazione	Descrizione	Codici EER
Raccolta differenziata (RD _i)	F.O.R.D.	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
		Rifiuti dei mercati	200302
		Rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde pubblico	200201
	Carte e cartone	Carta e cartone	200101
		Imballaggi in carta e cartone	150101
	PLASTICA	Plastica	200139
		Imballaggi in plastica	150102
	LEGNO	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
		Imballaggi in legno	150103
		Legno, contenente sostanze pericolose	200137*
	METALLO	Metallo	200140
		Imballaggi metallici	150104
	IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
	MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
	VETRO	Vetro	200102
		Imballaggi in vetro	150107
	TESSILE	Abbigliamento	200110

		Imballaggi in materia tessile	150109
		Prodotti tessili	200111
	CONTENTORI TFC	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	150110*
		Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	150111*
	TONER	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*	160216
		Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	160215*
		Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
	RAEE	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121*, 200123*, contenenti componenti pericolosi	200135*
		Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*	200136
		Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	200121*
		Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	200123*
		Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse di cui alla voce 160209	160210*
		Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	160211*
		Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere	160212*
		Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212	160213*
		Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	160214
	INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti misti se avviati al recupero	200307
	OLI	Oli e grassi commestibili	200125
		Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	200126*
	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	200127*
		Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	200128

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Ing. Antonio AURUSO

	SOLVENTI	Solventi	200113*
	ACIDI	Acidi	200114*
	SOSTANZE ALCALINE	Sostanze alcaline	200115*
	PRODOTTI FOTOCHIMICI	Prodotti fotochimici	200117*
	PESTICIDI	Pesticidi	200119*
	DETERGENTI	Detergenti contenenti sostanze pericolose	200129*
		Detergenti diversi da quelli al punto precedente	200130
	FARMACI	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*	200132
		Medicinali citotossici e citostatici	200131*
	BATTERIE E ACCUMULATORI	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603* nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie provenienti da utenze domestiche	200133*
		Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	200134
	RIFIUTI DA C&D	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramica, diversi da quelli di cui alla voce 170106* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	170107
		Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	170904
	ALTRI RIFIUTI	Residui della pulizia stradale se avviati a recupero	200303
		Pneumatici fuori uso solo se conferiti da utenze domestiche	160103
		Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini solo se provenienti da utenze domestiche	200141
		Terra e roccia	200202
		Altri rifiuti non biodegradabili	200203
		Filtri olio	160107*
		Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215*	160216
		Gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed	160504*

		aerosol ad uso domestico	
		Gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504*limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico	160505
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RU _{ind})	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301
		Residui della pulizia stradale se avviati a smaltimento	200303
		Altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti	200399
	INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti misti se avviati allo smaltimento	200307

7.3 Raccolte Differenziate

Si fa riferimento all'Elenco Europeo dei Rifiuti (Decisione UE 955/914) con l'attribuzione dei relativi codici EER, indicati nella tabella di cui all'Allegato del DM del 26/05/2016 e sopra riepilogata.

Pertanto, ai fini del calcolo dell'ammontare di rifiuti raccolti in modo differenziato, vengono prese in considerazione le seguenti tipologie di rifiuti:

- ✓ **vetro, carta, plastica, legno, metalli:** i quantitativi di rifiuti di imballaggio o di altre tipologie di rifiuti, anche ingombranti, costituiti da tali materiali raccolti separatamente ed avviati alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o prioritariamente al recupero di materia;
- ✓ **multimateriale:** i quantitativi di rifiuti derivanti dalla raccolta congiunta di più frazioni merceologiche in un unico contenitore;
- ✓ **ingombranti misti a recupero:** ingombranti raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di riciclaggio/recupero, l'intero flusso deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata;
- ✓ **frazione organica:** costituita dalla frazione umida e dalla frazione verde proveniente dalla manutenzione di giardini e parchi andata a recupero;
- ✓ **rifiuti da raccolta selettiva:** frazioni omogenee di rifiuti raccolti in modo separato al fine di garantire una corretta e separata gestione delle stesse rispetto al rifiuto indifferenziato. Si tratta di particolari tipologie di rifiuti pericolosi e non, di provenienza domestica, ad esempio farmaci, contenitori T/FC, vernici, inchiostri ed adesivi che, anche qualora destinati allo smaltimento, vengono raccolti separatamente al fine di garantire una chiara riduzione di pericolosità dei rifiuti urbani e di facilitarne un trattamento specifico;
- ✓ **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):** sono compresi tutti i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'art. 4, comma 1 lettera l) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, avviati a trattamento adeguato;
- ✓ **rifiuti di origine tessile:** manufatti tessili di vario tipo (ad esempio abiti, coperte, scarpe, tovaglie, asciugamani, etc.) e gli imballaggi tessili;
- ✓ **rifiuti da spazzamento stradale a recupero:** rifiuti da spazzamento raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate

a operazioni di riciclaggio/recupero, l'intero flusso deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata;

- ✓ **altri rifiuti:** tipologie di rifiuti raccolti separatamente, come indicate al punto 4.2 dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 «*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche*» che specifica le tipologie di rifiuti che possono essere conferite al centro di raccolta comunale. Relativamente ai quantitativi massimi pro capite conferibili si rinvia a quanto disciplinato dai singoli regolamenti comunali. Qualora il regolamento comunale non preveda i quantitativi massimi conferibili, l'intero flusso relativo a tali codici EER (Elenco Europeo Rifiuti) sarà escluso dalla computo della RD. Il regolamento, inoltre, deve disciplinare la provenienza domestica, ove previsto, per quei codici EER indicati nella tabella sopra riportata. In sede di validazione dei dati, potranno essere effettuate i necessari controlli atti a verificare la congruità degli stessi.
- ✓ **rifiuti avviati a compostaggio domestico e/o compostaggio di comunità e prossimità** che, secondo quanto indicato dalla decisione 2011/753/EU recante «Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti», rientrano tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo pertinente.

7.4 Rifiuti Indifferenziati

Nell'ammontare del rifiuto urbano indifferenziato prodotto sono da computare le seguenti tipologie di rifiuto:

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Ing. Antonio AUGRUSO

- rifiuti indifferenziati (CER 200301);
- ingombranti avviati a smaltimento (CER 200307);
- rifiuti da spazzamento stradale avviati a smaltimento (CER 200303);
- rifiuti non specificati altrimenti (CER 200399), diversi dai cimiteriali.

7.5 Frazioni Neutre

Sono da considerarsi tali:

- i rifiuti derivanti dalla pulizia di spiagge marittime e lacuali e rive dei corsi d'acqua in quanto, se annoverati, penalizzerebbero i comuni con particolare collocazione geografica;
- rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione (CER 200399). In questo caso il comune deve specificare esattamente le quantità attribuite a tale codice distinguendole da quelli riferiti ai "rifiuti non specificati altrimenti". Cioè deve indicare specificatamente se si tratta di "rifiuti non specificati altrimenti" che vanno computati nei RU oppure rifiuti cimiteriali che vanno considerati come frazioni neutre;
- le quantità del compostaggio e degli inerti codici CER 170107 e 170904 oltre i limiti previsti;
- le quantità relativi alla tipologia "Altri rifiuti" oltre i limiti previsti dal regolamento comunale ovvero quelli di provenienza non domestica.

Le frazioni neutre devono essere comunque comunicate al pari degli altri rifiuti urbani gestiti.

8. Ingombranti misti e spazzamento stradale

I rifiuti ingombranti misti ed i rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale si conteggiano nella raccolta differenziata solo per la quota avviata a operazioni di recupero di cui all'Allegato C del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Ing. Antonio AUGRUSO

9. Compostaggio Domestico

Si definisce "autocompostaggio" ai sensi dell'art. 183 lett. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.: il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.

Il compostaggio è un processo naturale che trasforma gli scarti vegetali e la frazione umida dei rifiuti in compost, da utilizzare come ammendante per l'agricoltura. Applicato a livello domestico il compostaggio è definito autocompostaggio e consente di trasformare la frazione organica umida e la frazione verde prodotta in terriccio per l'orto e il giardino. I rifiuti che si possono compostare sono scarti di cucina, quali avanzi di frutta, verdura, carne, pesce, fondi del caffè, gusci d'uovo, piccole ossa e scarti della manutenzione delle aree verdi domestiche, come ad esempio fogliame, fiori, sfalci erbosi, ramaglie di potatura. Ai fini dell'attuazione del compostaggio domestico è previsto l'utilizzo delle compostiere o di altre metodiche, come in concimaia o buca, in cumulo, in compostiera autocostruita e deve essere verificato annualmente tramite apposito monitoraggio comunale.

Ogni comune, al fine dell'attestazione del dato con conseguente quantificazione nella RD, deve obbligatoriamente, certificare le quantità e trasmettere i seguenti documenti:

- il regolamento che disciplina tale attività, quale appendice al regolamento comunale di gestione dei rifiuti;
- l'atto deliberativo di adozione (ex: delibera);
- elenco degli aderenti (albo compostatori) con indicazione del numero delle utenze/famiglie/convenzioni che hanno realizzato effettivamente nell'anno di riferimento la suddetta attività, tipologia di compostaggio, volume della singola compostiera assegnata e numero componenti dell'utenza;
- certificazione delle quantità;
- scheda di monitoraggio dati, redatta secondo l'allegato 2.

A tal fine, entro il 31/01 di ogni anno o dalla data di inizio dell'attività di compostaggio domestico, il Comune deve aggiornare l'elenco degli utenti che praticano tale attività e trasmetterlo al 05/05, unitamente alla scheda di monitoraggio e agli altri dati di RD e RU.

Il Comune deve effettuare, nel corso dell'anno di svolgimento della pratica del compostaggio, sulle utenze comunicate al 31/01 o dalla data di attivazione, un'attività di **monitoraggio** che deve interessare almeno il 30% delle compostiere/altre forme di

compostaggio domestico, considerando utenti diversi per ogni anno di monitoraggio in modo da completarlo, sull'utilizzo effettivo, in un periodo di 3 anni. Tale modalità minima di monitoraggio, o altra equivalente, deve essere esplicitamente prevista nel regolamento del compostaggio comunale, trasmettendo, entro il 05/05 dell'anno successivo a quello di riferimento della RD, l'apposita scheda di monitoraggio. Si ricorda che il MUD prevede una specifica sezione in cui riportare il dato del compostaggio. Restano in capo agli utenti ed all'Ente le relative responsabilità sullo svolgimento effettivo di tale pratica e sulla veridicità dei dati.

Ai fini del computo dei quantitativi da includere nel calcolo della RD, il Ministero dell'Ambiente ha validato e quantificato un limite massimo di produzione pari a 220 grammi/abitante/giorno, riferibile ai soli aderenti a tale pratica e non al totale della popolazione comunale.

Pertanto, secondo quanto indicato dal D.M. 26 maggio 2016, il quantitativo in peso da computare per il singolo comune, è dato, nel rispetto del citato limite, dal risultato della seguente formula generale:

$$P_c = \sum Vc_i \times p_s \times 4$$

dove:

- P_c = peso del compostaggio (Kg);
- $\sum Vc_i$ = volume totale delle compostiere assegnate dal Comune (m^3);
- p_s = peso specifico della frazione organica pari a $500 \text{ Kg}/m^3$;
- 4 = numero massimo di svuotamenti l'anno.

IL DIRIGENTE DI SERVIZI
Ing. Antonio AUGRUS

È previsto infatti un numero di massimo 4 svuotamenti (tempo minimo di maturazione del compost pari a 90 giorni).

Nel caso di compostaggio domestico in cumuli, in concimaie o in compostiere auto costruite verrà considerata una volumetria ad utenza pari a $0,3 \text{ m}^3$ (300 litri).

10. Compostaggio di Comunità

Si definisce "compostaggio di comunità", ai sensi dell'art. 182 lett. qq) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

Al fine dell'inclusione dei quantitativi nella raccolta differenziata occorre che l'inizio di tale metodica sia stato regolarmente e preventivamente sottoposto alla procedura di cui all'art. 3 del DM n. 266 del 29 Dicembre 2016 pubblicato in G.U. del 23 Febbraio 2017. Il Decreto stabilisce i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per l'attività di compostaggio di comunità, per quantità non superiori a 130 tonnellate annue.

Tale decreto prevede, tra l'altro, il contenuto minimo del regolamento comunale che deve essere adottato ai fini dell'esercizio del compostaggio di comunità. Si fa presente la competenza in capo al conduttore dell'apparecchiatura ai fini della comunicazione dei rifiuti conferiti avviati a compostaggio.

I dati inerenti a tale attività dovranno pervenire all'Arpa.Cal, da parte del comune, entro il medesimo termine del 05 Maggio. Nel caso in cui sia in uso a più comuni è necessario comunicare i quantitativi di rifiuti trattati per ciascun comune.

11. Altri impianti di compostaggio di prossimità (elettromeccanici, lombricoltura, ecc.)

Si considerano solo gli impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa (art. 208 del DLgs. 152/2006 e s.m.i.). Ai fini dell'inclusione nella RD dei quantitativi di frazione organica e verde avviati a questi impianti occorre fare riferimento ai limiti indicati nel provvedimento autorizzativo. Pertanto, l'Ente comunale deve comunicare all'Arpa.Cal ed indicare specificatamente nel proprio MUD/Format anche i riferimenti di destinazione (quantitativi e nominativo) distintamente da quelli conferiti agli impianti di recupero tradizionali.

12. Inerti

Sono ammissibili solo i codici EER 170107 e 170904 che entrano nei centri di raccolta comunale, oggetto del servizio pubblico di raccolta, per i quali si precisa che ai fini dell'inclusione dei relativi quantitativi nella RD occorre necessariamente che provengano *"da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione"* così come indicato nel DM 08 Aprile 2008 che disciplina i centri di raccolta comunali.

La quantità massima, in base a nota del Ministero dell'Ambiente 2776 del 24 Febbraio 2017 e a quanto stabilito dal Coordinamento Regioni Commissione Ambiente, è stabilita in kg 15/abitante/anno. Il quantitativo oltre tale soglia deve essere computato come frazione neutra.

13. Formula di calcolo della RD

L'equazione adottata per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata (RD), con riferimento ai codici EER di cui al precedente paragrafo 7 e relative condizioni sopra indicate, è la seguente:

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Ing. Antonio AUGRUSO

$$RD(\%) = \frac{\sum_i RD_i}{\sum_i RD_i + RU_{ind}} \times 100$$

dove:

- $\sum_i RD_i$: sommatoria dei quantitativi delle diverse frazioni che compongono la raccolta differenziata per come definite ai punti precedenti.
- RU_{ind} : rifiuti urbani indifferenziati.

I criteri includenti ed escludenti sono suscettibili di eventuali modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative nazionali in materia di rifiuti o di novità tecnologiche derivanti dal progresso tecnico e scientifico.

14. Disposizioni finali

a) Calcolo della produzione pro capite

Per il calcolo della produzione pro capite di rifiuti saranno considerati gli abitanti ufficiali al 31/12 di ogni anno pubblicati annualmente dall'ISTAT.

b) Richieste di integrazioni

Al fine dell'istruttoria dei dati ARPA.Cal e Regione Calabria si riservano, come ampiamente già indicato, di chiedere integrazioni a giustificazione dei dati forniti.

c) Responsabilità

I comuni e gli impianti di trattamento/recupero sono pienamente responsabili della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti.

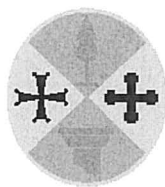
d) Documentazione

I Comuni sono tenuti a raccogliere e conservare tutta la documentazione sui rifiuti raccolti (bolle, fatture, pesature od altra documentazione giustificativa), nonché a fornirla dietro richiesta da parte degli Organi Competenti ARPA.Cal e Regione Calabria.

e) Normativa

E' fatto obbligo il pieno rispetto della vigente normativa in tema ambientale.


IL DIRIGENTE DI SERVIZ.
Ing. Antonio AUGRUSO



REGIONE CALABRIA



Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente

Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Regione Calabria

ALLEGATO 1.

Allegato 1 - Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Regione Calabria

Format Produzione Rifiuti Urbani e Raccolta Differenziata - anno

(6) Società di Recupero/Smaltimento	Calabria	Regione	
		Provincia	
		Comune	
		Codice ISTAT Comune	
		Abitanti	
		(3) Compostaggio Domestico/Comunità (t)	Frazione organica umida (t)
		(2) Agricoltura	
		20 01 08	
		20 03 02	
		20 02 01	Rifiuti di Giardini e parchi (t)
		20 01 01	(1) Carta e cartone (t)
		15 01 01	Imballaggi in vetro (t)
		15 01 07	
		15 01 02	
		15 01 03	
		15 01 04	Imballaggi in plastica (t)
		20 01 10	Imballaggi in legno (t)
		20 01 11	Tessili (t)
		20 01 36	
		20 01 23*	
		20 01 35*	
		20 01 21*	RAEE domestici (t)
		20 01 40	
		20 01 39	
		20 01 02	
		20 01 37*	Vetro
		20 01 38	
		20 01 07	
		20 03 07	
		20 03 07	(2) Ingombranti a recupero (t)
		20 03 07	(3) Raccolta multimateriale (t)
		20 03 07	
		20 03 07	
		20 03 07	
		20 01 31*	Farmaci (t)
		20 01 32	
		15 01 10*	
		15 01 11*	
		20 01 33*	Contenitori T/FC (t)
		20 01 34	
		20 01 27*	
		20 01 28	
		20 01 25	Batterie e accumulatori (t)
		20 01 26*	
		15 01 05	
		15 01 09	
		08 03 18	Imballaggi in materia tessile (t)
		16 01 03	
		160504*	
		16 05 05	
		160107*	Imballaggi in materia di carta e cartone (t)
		160210*	
		160211*	
		160212*	
		160213*	Imballaggi in materia di legno (t)
		16 02 14	
		160215*	
		16 02 16	
		17 01 07	Imballaggi in materia di plastica (t)
		17 09 04	
		200127*	
		20 01 28	
		200113*	Imballaggi in materia di metallo (t)
		200114*	
		200115*	
		200117*	
		200119*	Imballaggi in materia di vetro (t)
		200129*	
		20 01 30	
		20 03 03	
		20 01 41	Imballaggi in materia di legno (t)
		20 02 02	
		20 02 03	
		20 02 03	
		TOTALE RD (t)	
		(4) Rifiuti ingombranti misti (t)	
		20 03 01	(4) Rifiuti ingombranti misti (t)
		20 03 03	
		20 03 99	
		20 03 07	
		TOTALE RU (t)	
		Frazioni Neutre	